

COMUNE DI MALAGNINO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PER L'INFANZIA e PRIMARIA di MALAGNINO
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 41 del 23.11.2007

Esecutivo dal 27.12.2007
(a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009)

SOMMARIO:

Articolo 1 - Finalità e criteri generali.....	3
Articolo 2 - Destinatari.....	3
Articolo 3 - Calendario e orari.....	3
Articolo 4 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico	4
Articolo 5 - Modalità organizzative.....	4
Articolo 6 - Accompagnamento.....	4
Articolo 7 - Sicurezza e responsabilità.....	4
Articolo 8 - Responsabilità degli utenti	5
Articolo 9 - Iscrizioni.....	5
Articolo 10 - Comunicazioni con le Famiglie	5
Articolo 11 - Modalità di fruizione del Servizio	6
Articolo 12 - Sanzioni.....	6
Articolo 13 - Tariffe.....	6
Articolo 14 - Modalità di pagamento.....	6
Articolo 15 - Controllo abbonamenti.....	6
Articolo 16 - Dati personali.....	6
Articolo 17 - Foro competente.....	7
Articolo 18 - Decorrenza – Norme finali	7

Articolo 1 - Finalità e criteri generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico da parte degli alunni (residenti/domiciliati nel Comune di Malagnino) iscritti alle scuole pubbliche dell'infanzia e primarie che frequentano le rispettive strutture presenti nel territorio di Malagnino e agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado Vida di Cremona.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle scuole di cui al punto 1.
3. Il Servizio di Trasporto Scolastico risponde al dettato della Legge Regionale 20 marzo 1980 n. 31: "Diritto allo Studio – Norme di attuazione" che attribuisce ai Comuni, nell'ambito del rispettivo territorio, la realizzazione dei servizi necessari a "prevenire i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico" (art. 2) e a "generalizzare ed incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo" (art. 5). Il servizio concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
4. Il servizio è assicurato dal Comune per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola, anche mediante affidamento a ditte esterne, salvaguardando i seguenti principi:
 - conformità alle normative vigenti in materia;
 - programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani;
 - armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
 - economicità, efficacia ed efficienza;
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.

Articolo 2 - Destinatari

Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto all'utenza di cui al precedente art. 1 comma 1.

Gli alunni dovranno risiedere:

- nel Comune di Malagnino, al di fuori del centro abitato, per la scuola per l'infanzia;
- nel Comune di Malagnino, al di fuori del centro abitato, per la scuola primaria oppure residenti in comuni appositamente convenzionati;
- nel Comune di Malagnino per la scuola secondaria di primo grado. Il servizio è garantito per gli alunni iscritti alla scuola Vida di Cremona. Il Servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella sopraccitata, soltanto nel caso in cui ciò non comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi percorrenza, istituzione di nuove fermate, disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Articolo 3 - Calendario e orari

Il Servizio viene svolto di norma da lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche. Il Servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto.

Il normale Servizio di Trasporto Scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di

uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.

Articolo 4 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico

Il Comune di Malagnino o il gestore del servizio di concerto con il Comune di Malagnino, predispone ogni anno entro il 31 luglio il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si riveli la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.

Articolo 5 - Modalità organizzative

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.

Articolo 6 - Accompagnamento

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto prioritariamente per i bambini della scuola per l'infanzia. Il Comune di Malagnino provvederà all'organizzazione del servizio.

Non è invece previsto per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

Articolo 7 - Sicurezza e responsabilità

Il Piano di cui al precedente articolo 4 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni.

Il Comune di Malagnino o il gestore del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa e scuolabus-scuola non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino alla fermata stabilita alla propria abitazione e il Comune di Malagnino dalla fermata stabilita alla struttura scolastica e viceversa. Più specificamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; parimenti il Comune di Malagnino dovrà provvedere nel tratto compreso tra il punto di salita e di discesa e l'entrata/uscita nella/dalla struttura scolastica utilizzando ogni possibile intervento per la maggiore sicurezza degli alunni a mezzo del personale di accompagnamento e comunque prevedendo le fermate nelle immediate vicinanze dell'ingresso. Il gestore del servizio

non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. Qualora la famiglia di un alunno frequentante la scuola per l'infanzia non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista provvederà ad avvertire il Comando di Polizia Locale e a riconsegnare il bambino alla scuola di provenienza.

Articolo 8 - Responsabilità degli utenti

1. I genitori, o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono, alternativamente, a:
 - garantire la presenza di un apposito incaricato;
 - comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione (possibilità limitata agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado);
2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc...), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche al conducente o ai competenti uffici comunali o al gestore del servizio; l'Amministrazione comunale o il gestore del servizio declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

Articolo 9 - Iscrizioni

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, indirizzata al Sindaco del Comune di Malagnino entro il 31 gennaio di ogni anno come segue:

- Per alunni che frequenteranno la scuola per l'infanzia e primaria di Malagnino: presso la Direzione Didattica 3° circolo di Cremona che provvederà ad inoltrare le richieste agli uffici comunali del Comune di Malagnino entro il 28 febbraio;
- Per alunni che frequenteranno la scuola secondaria di primo grado: direttamente presso il Comune di Malagnino;

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, in particolare, per le scuole per l'infanzia e primaria, del criterio di competenza territoriale e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi e/o pregiudizio all'organizzazione del servizio. La data di presentazione costituirà titolo preferenziale.

Articolo 10 - Comunicazioni con le Famiglie

Nei rapporti con le famiglie il Comune di Malagnino e il gestore del servizio si impegnano ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.

Il Comune di Malagnino o il gestore del servizio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Comune di Malagnino o al gestore del servizio che provvederà alla cancellazione dell'utente. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al Comune di Malagnino o al gestore del servizio che provvederà all'aggiornamento.

Articolo 11 - Modalità di fruizione del Servizio

L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Nello spirito del precedente comma 1, il Comune di Malagnino o il gestore del servizio di concerto con il Comune di Malagnino, potrà organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento.

Articolo 12 - Sanzioni

La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio.

Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Articolo 13 - Tariffe

Il Comune di Malagnino definirà ogni anno l'importo delle tariffe da applicare al servizio di trasporto scolastico.

La Giunta Comunale è l'organo individuato per l'approvazione dell'importo delle tariffe siano esse definite dal Comune di Malagnino che proposte dal gestore del servizio.

Articolo 14 - Modalità di pagamento

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità che la Giunta Comunale approverà in sede di ratifica delle tariffe.

Articolo 15 - Controllo pagamenti

Gli uffici comunali provvederanno periodicamente al controllo dei pagamenti. L'utente non in regola con i pagamenti non potrà usufruire del servizio.

Articolo 16 - Dati personali

Il Comune di Malagnino utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno anche trasmessi alla ditta appaltatrice del Servizio di Trasporto Scolastico ai sensi dell'art. 73 – primo comma – lettera a) – del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Ai genitori in fase di istanza del servizio di Trasporto Scolastico verrà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 17 - Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del tribunale di Cremona.

Articolo 18 - Decorrenza – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009; in via transitoria, del suo contenuto, sono informati tempestivamente tutti gli utenti già iscritti al servizio. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.